

## Richiesta e costituzione delle convivenze di fatto

NUMERO SCHEDA	ANA.5.1
TITOLO SCHEDA	Richiesta e costituzione delle convivenze di fatto
NUMERO REVISIONE	03
DATA REVISIONE	4 luglio 2025
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che intendono costituire una convivenza di fatto devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, allegando copia dei documenti d'identità dei richiedenti, con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presso lo Sportello al Cittadino. La richiesta può anche essere consegnata anche da un solo componente, se in possesso della fotocopia del documento d'identità dell'altro componente;</li> <li>• con raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Rho - Servizi Demografici</li> <li>• via PEC, con firma elettronica di entrambi i richiedenti</li> </ul> <p>L'ufficio Anagrafe procederà entro 2 giorni a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.</p> <p>Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.</p> <p><b><u>Cancellazione Convivenza di Fatto</u></b></p> <p>Può avvenire:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. d'Ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Rho di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;</li> <li>2. su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, presentando un'apposita richiesta di cancellazione sottoscritta da entrambi o da uno solo dei componenti della convivenza di fatto, allegando copia del/i documento/i d'identità del/i sottoscrittore/i, secondo modalità descritte sopra per la consegna della dichiarazione</li> </ol> <p>Nel caso di richiesta di cancellazione da parte di un solo componente, il Comune invierà all'altro una comunicazione.</p>

**Sottoscrizione di un Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali**

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali con la sottoscrizione di un contratto scritto di convivenza, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall'avvocato che ha redatto l'atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al Comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni, secondo una delle seguenti modalità:

- PEC
- a mano, consegnandone copia cartacea allo Sportello al Cittadino
- raccomandata A/R

La risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato all'Ufficiale d'anagrafe ai fini dell'aggiornamento della registrazione anagrafica.

Il contratto reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:

- l'indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza). Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Il contratto è nullo se:

1. in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
2. in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
3. se una delle parti è interdetta giudizialmente;
4. in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).

Il contratto si risolve in caso di:

1. accordo delle parti;
2. recesso unilaterale;
3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
4. morte di uno dei contraenti.

REQUISITI

Per poter essere considerata convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere i seguenti requisiti:

- essere maggiorenni;
- essere di sesso uguale o diverso;



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• essere coabitanti e iscritti nel medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi all'Ufficio Anagrafe per effettuare la variazione;</li> <li>• essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;</li> <li>• non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.</li> </ul>
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	<p>Copie dei documenti d'identità delle parti</p> <p>Per i cittadini stranieri è necessario il certificato di stato libero</p>
COSTO	<p>Registrazione e cancellazione gratuita.</p> <p>Il rilascio dell'eventuale certificazione da parte dell'Anagrafe, segue la norma generale relativa all'applicazione del bollo secondo l'uso come indicato nel D.P.R. 642/72, e può essere richiesta non prima di 2 giorni dalla data di registrazione.</p> <p>Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, questa condizione dovrà essere autocertificata dai diretti interessati nel caso di presentazione del certificato a pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi.</p>
NORMATIVA	<p>Legge 20 maggio 2016 n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", entrata in vigore il 5 giugno 2016.</p>
TEMPISTICA	<p>L'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se l'ufficio Anagrafe non invierà comunicazione di requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.</li> </ul>
UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA	<p>Area 1 Affari generali, Personale, e Organizzazione - back office Anagrafe</p>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<p>Responsabile Servizi Demografici Patrizia Caliano</p>
CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE	<p><a href="mailto:quic@comune.rho.mi.it">quic@comune.rho.mi.it</a>; pec.protocollo.comunerho@legalmail.it</p>
SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN CASO DI INERZIA	<p>Direttore Area 1 Affari generali, Personale e Organizzazione in veste di Dirigente preposto al Servizio</p>
PER INFORMAZIONI	<p>Quic - Sportello del Cittadino</p>

INDIRIZZO	Via De Amicis, 1 ☎ 02.93.33.2.700
MAIL	quic@comune.rho.mi.it
ORARIO ACCESSO AGLI SPORTELLI	lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 18.30; sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30